



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"

Suole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di I grado - Comune di Pavia di Udine, Buttrio, Pradamano

33050 PAVIA DI UDINE - Piazza Zanfagnini, 2 - frazione Lauzacco

Cod. Fiscale 94071010303

tel 0432 675204 - e-mail: udic826008@istruzione.it; udic826008@pec.istruzione.it; www.icpaviadiudine.edu.it

Ai Sigg. DOCENTI
e p.c. DSGA

OGGETTO: assenze/ritardi alle sedute degli Organi Collegiali e chiarimenti su permessi

Si ricorda che il CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, attualmente in vigore, stabilisce quanto di seguito:

Art. 44 - Attività funzionali all'insegnamento

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli **adempimenti individuali** dovuti rientrano le attività relative:
 - a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
 - b) alla correzione degli elaborati;
 - c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di **carattere collegiale** riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
 - a. Partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue articolazioni, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;in questo ambito rientrano anche i cosiddetti incontri per "dipartimenti disciplinari e interdisciplinari", costituendo un indirizzo per tutti i consigli di classe, e gli incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia per l'informazione sull'andamento delle attività didattiche) deliberati nel PAA docenti, i quali, in quanto collegiali e programmati, e quindi non più individuali, rientrano chiaramente tra le attività collegiali.
 - b. La partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorre tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue.
 - c. Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3, sopra indicate, sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal Collegio docenti e esplicitate nel il PTOF.

Premesso quanto sopra, si chiarisce quanto di seguito:

La partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, costituisce preciso **obbligo** di servizio per i docenti. Pertanto, la mancata presenza all'attività collegiale va comunicata prima del suo inizio (in caso di impossibilità obiettiva alla preventiva richiesta, entro e non oltre il terzo giorno dall'assenza) e giustificata e/o documentata come le altre assenze (permessi per motivi personali, ferie, malattia, visita medica, visita medica specialistica, ecc.), producendo:

1. certificato medico in caso di malattia o visita medica, visita medica specialistica;
2. richiesta di permesso per motivi personali (con giustifica o autocertificazione);
3. richiesta di ferie;
4. richiesta di permesso breve, per il tempo di durata del Collegio e sue articolazioni: (**richiesta non prevista dal CCNL**).

In particolare:

1 - Qualora il docente imputi a malattia l'assenza alla riunione del pomeriggio, con relativo certificato medico che decorre dalla medesima data, l'assenza per malattia non potrà che riferirsi all'intera giornata, dal punto di vista del trattamento economico; infatti, l'assenza per malattia si riferisce non ad ore, ma all'intera giornata.

Firmato digitalmente da LAVIA Tiziana



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"

Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di I grado - Comune di Pavia di Udine, Buttrio, Pradamano
33050 PAVIA DI UDINE - Piazza Zanfagnini, 2 - frazione Lauzacco

Cod. Fiscale 94071010303

tel 0432 675204 – e-mail: udic826008@istruzione.it; udic826008@pec.istruzione.it; www.icpaviadiudine.edu.it

In tal senso si riporta il seguente orientamento applicativo dell'ARAN del 11 giugno 2013 relativo al Comparto Scuola: *“se il certificato medico è rilasciato al termine di una giornata lavorativa e la prognosi comprende anche il giorno del rilascio, nonostante risulti lavorato (Cassazione, 6.2.1988 n.1290), non si ritiene che abbia alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che il giorno risulti lavorato per intero o solo in parte”*.

2 - Relativamente alla richiesta di permesso per motivi personali giustificati (punto 2), esso potrà essere fruito con permesso retribuito, ex art. 15 CCNL 2006-09 vigente, e affini.

3 - La richiesta di ferie, anche se solo per le attività funzionali, inciderà sul numero di giorni di ferie concedibili durante l'attività didattica (ex art. 15) o sul normale numero di giorni spettanti.

4 - Per quanto riguarda la possibilità di richiesta di permesso breve, essa è prevista **solo** per le attività didattiche di docenza, come recita l'art. 16 del CCNL 2006-09, vigente: *“Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione”*.

Pertanto tale tipologia di permesso non è prevista per le attività funzionali.

Infine, anche la puntualità alle sedute degli Organi collegiali costituisce preciso dovere dei docenti, sicché eventuali ritardi, che dovranno avere carattere eccezionale, dovranno essere giustificati per iscritto con mail alla posta istituzionale della scuola. La reiterazione del ritardo può rappresentare motivo di provvedimento disciplinare.

La mancata giustificazione può comportare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e l'attivazione delle procedure di ordine disciplinare.

Per completezza di informazione il docente deve partecipare agli incontri collegiali, anche se svolti nel giorno “libero”: egli in tale giorno è esentato soltanto dall'obbligo delle lezioni e non anche dalle altre attività non di insegnamento. Gli eventuali impegni collegiali non comportano alcun diritto a recuperare il “giorno libero” con un riposo compensativo.

Docenti in PT e Docenti su spezzone senza completamento in altre scuole

Ai sensi del CCNL vigente, dell'OM n. 446 del 23/07/1997, art. 7.7 e della Sentenza della Corte di Cassazione n. 7320 del 14/3/2019, si comunica quanto segue:

– le 40 ore indicate nell'art. 44, co. 3, **lettera a)** sono da ritenersi obbligatorie **per l'intero ammontare e non vanno riproporzionate**. La Corte di Cassazione infatti ha espresso il seguente principio *“Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dai CCNL 1995, art. 46; 2003, art. 36; 2007, art. 39, nonché dall'O.M. 23.7.1997, art. 7, ha l'obbligo di svolgere le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale, di cui al CCNL 2007, art. 29, c. 3, lett. a), con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all'attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l'insegnamento*. Essere presente alle riunioni di Collegio è un diritto-dovere per il docente, indipendentemente dalle ore di lezione che effettua.

– le 40 ore indicate nell'art 44, co. 3, **lettera b)** vanno riproporzionate in base all'orario di insegnamento: pertanto i docenti con contratto PT calcoleranno il monte di ore da destinare agli incontri collegiali di cui alla lettera b) in base alla propria situazione oraria.

Docenti in servizio in più scuole/Istituti

Il docente impegnato in più Istituti deve garantire una presenza agli incontri collegiali proporzionale al suo orario in ciascuna scuola/Istituto, sia per le attività di cui alla **lettera a)** sia per le attività di cui alla **lettera b)**.

Docenti con un numero di classi superiore a sei

Nel programmare gli impegni relativi all'art. 44, co. 3, **lettera b)** del CCNL vigente, i docenti interessati calendarizzeranno la propria presenza agli incontri collegiali, notificando il calendario di presenza alle sedute, concordandola anche con i colleghi, al fine di assicurare un'equilibrata presenza alle riunioni nel corso dell'anno scolastico.

Chiarimenti sui permessi brevi e permessi per visite specialistiche

Firmato digitalmente da LAVIA Tiziana



ISTITUTO COMPRENSIVO “ANTONIO COCEANI”

Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di I grado - Comune di Pavia di Udine, Buttrio, Pradamano

33050 PAVIA DI UDINE - Piazza Zanfagnini, 2 - frazione Lauzacco

Cod. Fiscale 94071010303

tel 0432 675204 – e-mail: udic826008@istruzione.it; udic826008@pec.istruzione.it; www.icpaviadiudine.edu.it

A differenza del personale ATA, ove vi è la specifica previsione di assenza per l'effettuazione di visite specialistiche di cui all'art. 69 del CCNL 2019-2021 (n. 18 ore annuali di permesso e fattispecie), per il personale docente (cui **non** è applicabile detto articolo), si applica la normativa generale di cui all'art. 55 septies, comma 5 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Il citato comma 5-ter recita che “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

L'assenza a visita specialistica ricondotta a malattia, si riferisce all'intera giornata e ovviamente ad essa si applicherà il trattamento economico e di comportamento per la malattia.

Se, invece il docente ha chiesto di assentarsi ad ore (**non essendo previsto uno specifico permesso ad hoc come quello per il personale ATA**), si tratterà di permesso breve soggetto a recupero, così come disciplinato dall'art. 16, comma 3 CCNL 2006-09 (per n. ore annuali di permesso entro limite pari al rispettivo orario settimanale di insegnamento), il quale prevede che entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente sia tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso, per il numero di ore non recuperate.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lavia Tiziana

Firmato digitalmente da LAVIA Tiziana